

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 49/2004 della Commissione, del 12 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 50/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari** ..... 9
- Regolamento (CE) n. 51/2004 della Commissione, del 12 gennaio 2004, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso ..... 20
- Regolamento (CE) n. 52/2004 della Commissione, del 12 gennaio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 53/2004 della Commissione, del 12 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari dell'Egitto** ..... 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione, del 12 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Israele** ..... 30
- ★ **Direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** ..... 40
- ★ **Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi** ..... 41

(segue)

- ★ **Direttiva 2004/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonamide come agente rigonfiante <sup>(1)</sup> .....** 45
- 

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2004/34/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 5306] .....** 47

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 48/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 5 dicembre 2003  
relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di  
riferimento 2003-2009**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le statistiche sull'industria siderurgica erano basate sul trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) che è scaduto il 23 luglio 2002.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1840/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 settembre 2002 <sup>(4)</sup>, è stato adottato per garantire la continuità del sistema per la produzione di statistiche comunitarie di acciaio della CECA oltre la scadenza del trattato CECA, sino al 31 dicembre 2002.
- (3) È necessario proseguire la raccolta di dati statistici sull'industria siderurgica per attuare le future politiche comunitarie in materia. Nessun altro sistema statistico esistente a livello europeo è tale da soddisfare le esigenze in materia. È pertanto necessario un nuovo regolamento, basato sul trattato CE, per la produzione delle statistiche comunitarie dell'acciaio.
- (4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie <sup>(5)</sup> costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.
- (5) Una fase di transizione dal 2003 al 2009 è necessaria per determinare se le statistiche dell'acciaio possono essere integrate ad altri sistemi statistici.
- (6) Le imprese dell'industria siderurgica hanno bisogno di informazioni a livello mondiale sugli investimenti e le capacità per poter valutare eventuali future sottocapacità

o sovracapacità per particolari classi di prodotti siderurgici. Le statistiche comunitarie sugli investimenti e le capacità apportano un contributo ad una rete globale di informazione sulle capacità mondiali di produzione di acciaio, organizzata sotto gli auspici dell'OCSE.

- (7) Le statistiche sul consumo d'energia dell'industria siderurgica forniscono informazioni non solo sull'uso e la produzione di energia in seno all'industria siderurgica, ma anche, indirettamente, sulle emissioni inquinanti.
- (8) Le statistiche sulla disponibilità delle scorte dei rottami di ferro, acciaio e ghisa sono necessarie per seguire l'utilizzazione di queste importanti materie prime per la produzione di acciaio.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(6)</sup>.
- (10) Il Comitato del programma statistico è stato consultato a norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(7)</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Obiettivo**

Il presente regolamento ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009.

*Articolo 2*

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, le espressioni «statistiche comunitarie» e «produzione di statistiche comunitarie» sono definite dal regolamento (CE) n. 322/97.

<sup>(1)</sup> GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 154.

<sup>(2)</sup> GU C 133 del 6.6.2003, pag. 88.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 279 del 17.10.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(7)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

### Articolo 3

#### Campo d'applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto i dati sull'industria siderurgica, definita come gruppo 27.1 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (Nace Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Qualora il valore aggiunto al costo dei fattori delle imprese dell'industria siderurgica di uno Stato membro rappresenti meno dell'1 % del totale della Comunità, non è necessario raccogliere i dati sulle caratteristiche indicate.

### Articolo 4

#### Caratteristiche

I dati forniti, che sono conformi al formato specificato nell'allegato, riguardano le caratteristiche delle unità di attività economica, come definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità <sup>(2)</sup> e le imprese con 50 o più lavoratori dipendenti.

### Articolo 5

#### Calendario e periodicità

Gli Stati membri compilano su base annuale i dati precisati nell'allegato per la prima volta per l'anno 2003, quindi per ogni anno fino al 2009.

### Articolo 6

#### Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati sull'industria siderurgica aggregati con riferimento alle unità menzionate all'articolo 4. La trasmissione include dati riservati, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati soggetti a trattamento riservato.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati in forma elettronica. La trasmissione avviene tramite un apposito standard di scambio approvato ai sensi della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Eurostat mette a disposizione la documentazione particolareggiata sugli standard approvati e fornisce indicazioni sulla loro applicazione ai fini delle esigenze del presente regolamento.

3. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati nei sei mesi successivi alla chiusura dell'anno di riferimento. In conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la Commissione può tuttavia, per la prima trasmissione di dati, concedere fino a dodici mesi di proroga agli Stati membri che sperimentassero difficoltà nell'attuazione del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

### Articolo 7

#### Misure d'attuazione

Sono definiti i provvedimenti seguenti necessari all'attuazione del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- qualsiasi modifica all'elenco delle caratteristiche a condizione che agli Stati membri non venga imposto alcun onere aggiuntivo di entità significativa;
- definizione del formato di trasmissione e del primo periodo di trasmissione.

### Articolo 8

#### Procedura

- La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.
- Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

- Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

### Articolo 9

#### Relazioni

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla sua attuazione.

Questa relazione in particolare:

- valuta i vantaggi che la Comunità, gli Stati membri, i fornitori e gli utenti di informazioni statistiche traggono dalle statistiche prodotte rispetto ai loro costi;
- valuta la qualità delle statistiche prodotte;
- verifica la sinergia con altre azioni comunitarie;
- propone ogni modifica giudicata necessaria per migliorare l'applicazione del presente regolamento.

### Articolo 10

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. LUNARDI

---

## ALLEGATO

## Elenco delle caratteristiche di cui agli articoli 4, 5 e 6 da trasmettere ad Eurostat

## 1. Statistiche annuali sul bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa

Unità: tonnellata

Codice	Titolo
	Bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa
1010	Giacenze al primo giorno dell'anno
1020	Recuperi interni dello stabilimento
1030	Arrivi (1031+1032+1033)
1031	— dal mercato nazionale
1032	— da altri Stati membri della Comunità
1033	— da paesi terzi
1040	Totale delle disponibilità (1010+1020+1030)
1050	Consumo totale ...
1051	— di cui forni elettrici
1052	— di cui rottami inossidabili
1060	Consegna
1070	Giacenze all'ultimo giorno dell'anno (1040-1050-1060)

## 2. Consumo di combustibili e di energia e bilancio dell'energia elettrica nell'industria siderurgica

Parte A: Statistiche annuali sul consumo di combustibili e di energia, ripartito per tipo di impianto (\*)

Unità: tonnellata o gigajoule (gj)

Codice	Titolo	Osservazione
	Consumo di combustibili e di energia	
2010	Combustibili solidi (2011+2012)	tonnellata
2011	Coke	tonnellata
2012	Altri combustibili solidi	tonnellata
2020	Combustibili liquidi	tonnellata
2030	Gas (2031+2032+2033+2034)	gj
2031	Gas di altoforno	gj
2032	Gas di cokeria siderurgica	gj
2033	Gas di convertitore	gj
2034	Altri gas	gj
2040	Forniture di gas di altoforno all'esterno	gj
2050	Forniture di gas di convertitore all'esterno	gj

(\*) Impianti di preparazione della carica: Laminatoi  
altoforni e forni elettrici da ghisa; Centrali elettriche integrate  
acciaierie; Altri impianti

## Parte B: Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica

Unità: MWh

Codice	Titolo
	Bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica
3100	Risorse (3101+3102)
3101	Produzione lorda
3102	Arrivi dell'esterno
3200	Utilizzo (3210+3220+3230)
3210	Consumo per tipo d'impianto (3211+3212+3213+3214+3215+3216+3217)
3211	Impianti di agglomerazione e di preparazione della carica
3212	Altoforni e forni elettrici per ghisa
3213	Acciaierie elettriche e colate continue collegate
3214	Altre acciaierie e colate continue collegate
3215	Laminatoi
3216	Centrali elettriche
3217	Altri impianti
3220	Consegne all'esterno
3230	Perdite

3. Indagine sugli investimenti nell'industria siderurgica  
(spese e capacità)

## Parte A: Statistiche annuali sulle spese

Unità: milione di euro

Codice	Titolo
	Spese d'investimento nell'industria siderurgica
4010	Cokerie
4020	Impianti di preparazione dei carichi
4030	Impianti a ghisa e ferro-leghe (tra cui altoforno)
4040	Acciaierie
4041	— di cui acciaierie elettriche
4050	Colate continue
4060	Laminatoi (4061+4062+4063+4064)
4061	Prodotti piatti
4062	Prodotti lunghi
4063	Treni a bande larghe fredde
4064	Installazioni di rivestimento
4070	Altri impianti
4100	Totale generale (4010+4020+4030+4040+4050+4060+4070)
4200	— di cui utilizzati per la lotta contro l'inquinamento

## Parte B: Statistiche annuali sulla capacità

*Unità: migliaia di tonnellate all'anno*

Codice	Titolo
	Produzione massima possibile dell'industria siderurgica (capacità)
5010	Coke
5020	Preparazione dei carichi
5030	Ghisa grezza e ferro-leghe
5040	Acciaio grezzo
5041	— di cui acciaierie elettriche
5042	— di cui colate continue
5050	Prodotti ottenuti direttamente con laminazione a caldo (5051+5052)
5051	Prodotti piatti
5052	Prodotti lunghi
5060	Prodotti ottenuti da prodotti laminati a caldo (all'infuori dei prodotti rivestiti)
5061	— di cui prodotti ottenuti con laminazione a freddo
5070	Prodotti rivestiti

**REGOLAMENTO (CE) N. 49/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 gennaio 2004**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,5
	204	43,6
	624	193,8
	999	107,6
0707 00 05	052	134,5
	204	122,9
	220	255,9
	999	171,1
0709 90 70	052	69,3
	204	92,9
	999	81,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	54,2
	204	55,6
	220	35,9
	388	23,8
	999	42,4
0805 20 10	052	77,9
	204	95,0
	999	86,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	90,7
	624	72,5
	999	81,6
0805 50 10	052	74,5
	400	38,7
	600	65,2
	999	59,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	42,4
	400	92,3
	404	83,7
	720	76,4
	800	131,2
	999	85,2
0808 20 50	052	41,8
	060	57,4
	064	60,0
	400	78,4
	528	96,9
	720	62,4
	999	66,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 50/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 9 gennaio 2004**

**recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione <sup>(2)</sup> riguarda in particolare un contingente annuo per il burro, non ripartito nel corso dell'anno. Per permettere uno scaglionamento equilibrato delle importazioni nell'ambito del suddetto contingente nel corso dell'anno e garantire in questo modo un adeguato approvvigionamento del mercato interno, è opportuno ripartire il contingente in due quantitativi semestrali, tenendo conto dell'andamento storico delle importazioni di tale prodotto nell'arco del periodo coperto dal contingente.
- (2) Il capo I del regolamento (CE) n. 2535/2001 verte su contingenti suddivisi in parti uguali in due semestri, che iniziano in gennaio e in luglio di ogni anno. Nella prospettiva dell'adesione di dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, è opportuno prevedere la possibilità, per gli operatori di tali paesi, di partecipare ai contingenti comunitari a partire da tale data. A tal fine, occorre limitare i quantitativi da aprire nel gennaio 2004 ai quantitativi equivalenti al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile 2004. Tale ripartizione non deve tuttavia applicarsi ai contingenti che vertono sull'anno civile, se caratterizzati da una sottoutilizzazione nel corso di precedenti periodi.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce

un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, è opportuno aumentare alcuni dei contingenti esistenti.

- (4) Per garantire l'informazione sull'andamento della composizione dei formaggi importati nell'ambito dei vari contingenti, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2535/2001 fa obbligo all'operatore di indicare determinati tenori nella dichiarazione di importazione. Se i tenori indicati superano quelli figuranti nell'allegato XIII dello stesso regolamento, le autorità competenti sono tenute ad informarne la Commissione. Le comunicazioni ricevute dalla Commissione, dopo l'imposizione del suddetto obbligo, denotano una certa stabilità della composizione dei formaggi importati, tenendo conto del tipo e dell'origine del formaggio. Le comunicazioni costituiscono un onere di lavoro considerevole per i servizi doganali e per la Commissione e comportano la trasmissione di un gran numero di documenti, a fronte di superamenti poco significativi dei tenori di base, nella maggior parte dei casi. Appare pertanto opportuno limitare le comunicazioni ai casi in cui i tenori siano anormalmente elevati, adattando i relativi valori nell'allegato XIII. D'altro canto, per talune categorie di formaggi non è molto utile ottenere comunicazioni in merito al superamento dei tenori fissate nell'allegato XIII, in quanto la loro variazione rimane entro i limiti delle forcelle fissate nella designazione degli stessi prodotti nella nomenclatura combinata. Appare pertanto opportuno sopprimere le comunicazioni per tali prodotti.
- (5) La Nuova Zelanda ha trasmesso alla Commissione i dati relativi al nuovo organismo emittente. È pertanto necessario aggiornare l'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (6) Nella prospettiva delle prossime adesioni del 1° maggio 2004, è opportuno limitare al 30 aprile 2004 la durata di validità dei titoli utilizzati per le importazioni originarie dei nuovi Stati membri. È quindi opportuno derogare all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2003 (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 19).

<sup>(3)</sup> GU L 152 del 22.6.2003, pag. 22.

- (7) La ripartizione in quantitativi semestrali del contingente per il burro di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2535/2001 ha un'incidenza sul ritmo di emissione dei certificati IMA 1 da parte dell'organismo emittente del paese terzo interessato. Per permettere alle autorità competenti di tale paese e agli operatori interessati di prendere conoscenza di tale modifica prima della sua applicazione e nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità, occorre prevedere un periodo sufficiente tra il momento della pubblicazione e quello in cui acquista efficacia la ripartizione del contingente. Analogamente, poiché gli organismi emittenti dei paesi terzi possono già rilasciare a partire dal 1° novembre 2003 i certificati IMA 1 per il 2004, è opportuno autorizzare il rilascio dei titoli di importazione per tutti i certificati IMA 1 emessi fino al giorno precedente quello in cui acquista efficacia la ripartizione del contingente.
- (8) Occorre quindi apportare modifiche e deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 24, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III.»
- 2) All'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
- «Tuttavia, per il contingente n. 09.4589, possono essere rilasciati certificati IMA 1:
- a) a partire dal 1° novembre di ogni anno, validi a partire dal 1° gennaio successivo, per quantitativi non superiori al quantitativo massimo per il primo periodo contingente dell'anno, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio;
- b) a partire dal 1° maggio di ogni anno, validi a partire dal 1° luglio successivo, per i quantitativi rimanenti del quantitativo annuo del contingente, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di luglio.»

- 3) L'allegato I è modificato come segue:
- a) la parte I.A è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- b) alla parte I.B i punti 5, 6 e 10 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- c) le parti I.F e I.H sono sostituite dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
- 4) Nell'allegato III.A, i dati relativi al contingente n. 09.4589 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.
- 5) Nell'allegato XII, i dati relativi all'organismo emittente della Nuova Zelanda sono sostituiti dal testo seguente:
- | «Denominazione                    | Indirizzo   |
|-----------------------------------|---|
| New Zealand Food Safety Authority | South Tower<br>68-86 Jervois Quay<br>PO Box 2835<br>Wellington<br>Nueva Zelanda<br>Tel. (64-4) 463 2500<br>Fax (64-4) 463 2501» |
- 6) L'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.

#### Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la validità dei titoli scade il 30 aprile 2004 per:

- a) le importazioni nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.B, punti 1-4 e 7-10;
- b) le importazioni originarie dei nuovi Stati membri nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.A.

#### Articolo 3

In deroga all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 2, per il 2004 e per il contingente n. 09.4589 possono essere rilasciati titoli d'importazione su presentazione di certificati IMA 1 emessi fino al giorno precedente il giorno in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 1 e 2.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 1, 2 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 3 si applicano a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 3, 5 e 6 dell'articolo 1 e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

«I.A»

## CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Paese d'origine	Contingente annuo	Contingente dal 1° gennaio al 30 aprile 2004	Contingente dal 1° maggio al 30 giugno 2004	Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
09.4590	0402 10 19	Latte scremato in polvere	Tutti i paesi terzi	68 000	22 667	11 333	47,50
09.4599	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (*) 0405 90 90 (*)	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	Tutti i paesi terzi	10 000	3 333	1 667	94,80
				in equivalente burro			
09.4591	ex 0406 10 20 ex 0406 10 80	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	Tutti i paesi terzi	5 300	1 767	883	13,00
09.4592	ex 0406 30 10	Emmental fuso	Tutti i paesi terzi	18 400	6 133	3 067	71,90
	0406 90 13	Emmental					85,80
09.4593	ex 0406 30 10	Gruyère fuso	Tutti i paesi terzi	5 200	1 733	867	71,90
	0406 90 15	Gruyère, Sbrinz					85,80
09.4594	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione <sup>(2)</sup>	Tutti i paesi terzi	20 000	6 667	3 333	83,50
09.4595	0406 90 21	Cheddar	Tutti i paesi terzi	15 000	5 000	2 500	21,00

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Paese d'origine	Contingente annuo	Contingente dal 1° gennaio al 30 aprile 2004	Contingente dal 1° maggio al 30 giugno 2004	Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
09.4596	ex 0406 10 20	Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591	Tutti i paesi terzi	19 500	6 500	3 250	92,60
	ex 0406 10 80						106,40
	0406 20 90	Altri formaggi grattugiati o in polvere					94,10
	0406 30 31	Altri formaggi fusi					69,00
	0406 30 39						71,90
	0406 30 90						102,90
	0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90	Formaggi a pasta erborinata					70,40
	0406 90 17	Bergkäse e Appenzell					85,80
	0406 90 18	Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or e tête de moine					75,50
	0406 90 23	Edam					
	0406 90 25	Tilsit					
	0406 90 27	Butterkäse					
	0406 90 29	Kashkaval					
	0406 90 31	Feta, di pecora o di bufala					
	0406 90 33	Feta, altri					
	0406 90 35	Kefalotyri					
0406 90 37	Finlandia						
0406 90 39	Jarlsberg						
0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala						
ex 0406 90 63	Pecorino	94,10					
0406 90 69	Altri						
0406 90 73	Provolone	75,50					
ex 0406 90 75	Caciocavallo						
ex 0406 90 76	Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø						
0406 90 78	Gouda						

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Paese d'origine	Contingente annuo	Contingente dal 1° gennaio al 30 aprile 2004	Contingente dal 1° maggio al 30 giugno 2004	Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
09.4596 (segue)	ex 0406 90 79	Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Paulin					
	ex 0406 90 81	Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey					
	0406 90 82	Camembert					
	0406 90 84	Brie					
	0406 90 86	Superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %					
	0406 90 87	Superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %					
	0406 90 88	Superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %					
	0406 90 93	superiore al 72 %					92,60
	0406 90 99	Altri					106,40

(\*) 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

(1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

## ALLEGATO II

«I.B

## 5. Prodotti originari della Romania

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi (in tonnellate)			
				Contingente annuo	dall'1.1.2004 al 30.4.2004	dall'1.5.2004 al 30.6.2004	Aumento annuo dal 1° luglio 2004
09.4758	0406	Formaggi e latticini <sup>(2)</sup>	Esenzione	2 600	867	433	200

## 6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi (in tonnellate)			
				Contingente annuo	dall'1.1.2004 al 30.4.2004	dall'1.5.2004 al 30.6.2004	Aumento annuo dal 1° luglio 2004
09.4675	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39		Esenzione	500	167	83	0
09.4660	0406	Formaggi e latticini <sup>(2)</sup>	Esenzione	6 400	2 133	1 067	300

## 10. Prodotti originari della Slovenia

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t)		Quantitativi 2004 (in t)
				a partire dall'1.1.2003	Quantitativi aperti nel 2003	Aperti in gennaio 2004
09.4086	0402 10 0402 21		20 %	1 500	1 500	750
09.4087	0403 10		20 %	750	750	375
09.4088	0406 90		esenzione	600	450	450 (= 300 + 150)»

## ALLEGATO III

## «I.F

## CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ALLEGATI II E III DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale	Quantitativi dei contingenti				
				Contingente 2003/2004				2004 e successivi dal 1° luglio al 30 giugno 2007
				Totale	dall'1.7 al 31.12.2003	dall'1.1 al 30.4.2004	dall'1.5 al 30.6.2004	
09.4155	ex 0401 30 0403 10	Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % Jogurt	} Esenzione	2 000	1 000	667	333	2 000

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale	Quantitativi dei contingenti							
				Contingente 2003/2004				2004	2005	2006	a partire dal 1° giugno 2007
				Totale	dall'1.7 al 31.12.2003	dall'1.1 al 30.4.2004	dall'1.5 al 30.6.2004	dal 1° luglio al 30 giugno		dal 1° luglio al 31 maggio	
09.4156	ex 0406	Formaggi diversi da quelli figuranti nell'allegato II D	Esenzione	4 250	2 125	1 417	708	5 500	6 750	7 646	illimitato

## I.H

## CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO CON IL REGNO DI NORVEGIA

(in tonnellate)

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio doganale	Contingente				
				Annuo	Semestrale	2003/2004		
						Semestrale dal 1° luglio al 31 dicembre 2003	Dal 1° gennaio al 30 aprile 2004	Dal 1° maggio al 30 giugno 2004
09.4781	ex 0406 90 23 0406 90 39 ex 0406 90 78 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88	Edam norvegese Jarlsberg Gouda norvegese Altri formaggi	} Esenzione	3 467	1 733,5	1 733,5	1 155,7	577,8

(in tonnellate)

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Dazio doganale	Contingente				
				Annuo	Semestrale	2003/2004		
						Semestrale dal 1° luglio al 31 dicembre 2003	Dal 1° gennaio al 30 aprile 2004	Dal 1° maggio al 30 giugno 2004
09.4782	0406 10	Formaggi freschi	Esenzione	533	266,5	266,5	177,7	88,8

<sup>(1)</sup> Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»

## ALLEGATO IV

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente annuo da gennaio a dicembre (in t)	Contingente massimo gennaio-giugno (in t)	Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)	Regole per la compilazione dei certificati
«09.4589	ex 0405 10 11 ex 0405 10 19  ex 0405 10 30	Burro, di età non inferiore a sei settimane a vente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto  Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati "Ammix" e "Spreadable")	Nuova Zelanda	76 667	42 167	86,88	Cfr. allegato IV»

## ALLEGATO V

## «ALLEGATO XIII

Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Tenore in peso (%) della sostanza secca	Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca	Tenore di materie grasse in peso (%)
0406 10 20	Formaggi freschi	58	71	
0406 30	Formaggi fusi	—	56	—
0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione	65	52	
0406 90 13	Emmental	65	48	
0406 90 21	Cheddar	65	52	
0406 90 23	Edam	58	44	
0406 90 69	Formaggi a pasta dura	65	40	
0406 90 78	Gouda	59	50	
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, ecc.	64	52	
0406 90 99	Altri formaggi			42

(<sup>1</sup>) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 51/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 gennaio 2004**  
**relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione**  
**per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 30/2004 della Commissione <sup>(4)</sup> ha fissato a 2 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per la destinazione R01 i quantitativi del 9 gennaio 2004 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 9 gennaio 2004.
- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 30/2004, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 9 gennaio 2004, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 44,36 %.

*Articolo 2*

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 30/2004, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 10 gennaio 2004, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.2004, pag. 61.

**REGOLAMENTO (CE) N. 52/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 gennaio 2004**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2/2004 <sup>(6)</sup>.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2348/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 346 del 31.12.2003, pag. 54.

<sup>(6)</sup> GU L 1 del 3.1.2004, pag. 17.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	19,11
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,14
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	42,14
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	19,11

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo dal 30.12.2003 al 9.1.2004)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	130,36 (****)	78,39	165,58 (***)	155,58 (***)	135,58 (***)	116,39
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	15,01	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	16,49	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Fob Duluth.

(\*\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

## 2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 25,87 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 36,74 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 53/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 12 gennaio 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) In attesa che siano definite le procedure necessarie alla ratifica e all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato il 25 giugno 2001, un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali e attinenti agli scambi dell'accordo di associazione euromediterraneo, qui di seguito denominato «l'accordo provvisorio», si è concluso il 19 dicembre 2003. L'accordo provvisorio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (2) L'accordo provvisorio sostituirà le disposizioni pertinenti dell'accordo di cooperazione firmato tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto il 18 gennaio 1977 <sup>(2)</sup> e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 <sup>(3)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'accordo provvisorio, le importazioni comunitarie di alcuni prodotti agricoli originari dell'Egitto beneficiano di concessioni tariffarie con dazio doganale ad aliquota zero nel quadro di contingenti tariffari.
- (4) Per alcuni prodotti agricoli per i quali le concessioni tariffarie previste dall'accordo di cooperazione si applicano nell'ambito di quantitativi di riferimento, l'accordo provvisorio prevede l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito di contingenti tariffari o per volumi illimitati.
- (5) Per applicare le concessioni tariffarie previste nell'accordo provvisorio, è necessario sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 747/2001 relativo ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

- (6) Conformemente all'accordo provvisorio, i volumi dei contingenti tariffari applicabili ad alcuni prodotti devono, a partire dal secondo anno di applicazione, essere incrementati annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente, e i volumi dei contingenti tariffari applicabili agli altri prodotti devono essere fissati espressamente per i primi tre anni e per gli anni successivi di applicazione.
- (7) Il regolamento (CE) n. 747/2001 deve essere modificato di conseguenza.
- (8) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione, è opportuno prevedere, conformemente all'accordo provvisorio, che i volumi dei contingenti tariffari, il cui periodo contingente inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, vanno ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari comunitari numero d'ordine 09.1704, 09.1706, 09.1707, 09.1711, 09.1713, 09.1714, 09.1717, 09.1721 e 09.1725, il cui periodo contingente inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, sono ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 37/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 266 del 27.9.1978, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 316 del 12.12.1979, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
Frederik BOLKESTEIN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IV

## EGITTO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

## Contingenti tariffari

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente
09.1700	0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantine, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1702	0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):	dall'1.1 al 31.12	2 000 (1)	Esenzione
09.1704	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 15.4.2004	1 615,385	Esenzione
		di cui	per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4	3 000	
09.1706	0603 10 80	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 15.4.2004	538,462	Esenzione
			per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4	1 000	
09.1708	0604 99 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, tinti, essiccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1705	ex 0701 90 50	Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3.2004	130 000	Esenzione
			dall'1.1 al 31.3.2005	190 000	
			dall'1.1 al 31.3.2006 e dall'1.1 al 31.3 degli anni successivi	250 000	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale
09.1710	0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 15.6	15 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1712	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 15.6	3 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1713	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 15.4.2004  per ogni periodo successivo dall'1.11 al 15.4	954,545  1 500 <sup>(3)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1714	0705 11 00	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3.2004  per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3	300  500 <sup>(4)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1715	0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	500 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1716	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	500 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1717	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4.2004  dall'1.11.2004 al 30.4.2005  dall'1.11.2005 al 30.4.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.4	10 000  17 500  20 000	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1718	ex 0710 0711	Ortaggi o legumi congelati e ortaggi o legumi temporaneamente conservati esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 ed esclusi i funghi del genere <i>Agaricus</i> delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 51 00	dall'1.1 al 31.12.2004  dall'1.1. al 31.12.2005  dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi	1 000  2 000  3 000	Esenzione
09.1719	0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	16 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1720	0714 20	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets	dall'1.1 al 31.12	3 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale
09.1707	0805 10	Arance, fresche o secche	dall'1.1 al 30.6.2004	25 000	Esenzione <sup>(2)</sup>
			dall'1.7.2004 al 30.6.2005	55 000	
			dall'1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.7 al 30.6	60 000	
		di cui		di cui	
09.1711	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50	Arance dolci, fresche	dall'1.1 al 31.5.2004	25 000 <sup>(5)</sup>	Esenzione <sup>(6)</sup>
			per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5	34 000 <sup>(5)</sup>	
09.1721	0807 19 00	Altri meloni, freschi	dall'1.1 al 31.5.2004	666,667	Esenzione
			per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5	1 000 <sup>(7)</sup>	
09.1722	0808 20	Pere e cotogne, fresche	dall'1.1 al 31.12	500 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1723	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche	dal 15.3 al 31.5	500 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1724	0809 40	Prugne e prugnone, fresche	dal 15.4 al 31.5	500 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1725	0810 10 00	Fragole, fresche	dall'1.1 al 31.3.2004	250	Esenzione
			dall'1.10.2004 al 31.3.2005	1 000	
			dall'1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.3	1 500	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente
09.1726	0811 0812	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, o temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi	1 000 2 000 3 000	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1727	1515 50 11	Olio di sesamo, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(8)</sup>	dall'1.1 al 31.12	1 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1728	1515 90	Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio di lino, dall'olio di granturco, dall'olio di ricino, dall'olio di tung e dall'olio di sesamo e loro frazioni	dall'1.1 al 31.12	500 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1729	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	dall'1.1 al 31.12	350 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1730	2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	1 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1771	2008 11	Arachidi, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	dall'1.1 al 31.12	3 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1772	2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	1 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingente sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente.

<sup>(2)</sup> L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.

<sup>(3)</sup> A decorrere dal 1° novembre 2004, questo volume contingente sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 500 tonnellate/peso netto.

<sup>(4)</sup> A decorrere dal 1° novembre 2004, questo volume contingente sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 500 tonnellate/peso netto.

<sup>(5)</sup> Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 246 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto. Se il prezzo d'entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

<sup>(6)</sup> Nel quadro di questo contingente tariffario, esenzione dal dazio ad valorem.

<sup>(7)</sup> A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingente sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 000 tonnellate/peso netto.

<sup>(8)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»

**REGOLAMENTO (CE) N. 54/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 12 gennaio 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) È stato concluso il 22 dicembre 2003, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 all'accordo di associazione CE-Israele. Questo nuovo accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(2) Il nuovo protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele, in seguito denominato «il nuovo protocollo n. 1», prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti previste dal regolamento (CE) n. 747/2001, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(3) Ai fini dell'applicazione delle concessioni tariffarie previste nel nuovo protocollo n. 1, occorre emendare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione, si dovrebbe prevedere che, qualora il periodo contingente inizi prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo, i volumi dei contingenti tariffari siano ridotti proporzionalmente alla parte del periodo trascorsa prima di tale data.

(5) Al fine di facilitare la gestione di taluni contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tenere conto, che i quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari esistenti siano contabilizzati sui contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 747/2001, così modificato dal presente regolamento.

(6) Conformemente al nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento devono essere oggetto di un aumento, tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

(7) Visto che le misure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del nuovo accordo, è opportuno che questo regolamento entri in vigore quanto prima.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Per i periodi contingenti ancora aperti al 1° gennaio 2004, i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 747/2001 immessi in libera pratica nella Comunità nell'ambito di contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1311, 09.1313, 09.1329, 09.1339 e 09.1341 sono contabilizzati sui contingenti tariffari di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, così modificato dal presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 53/2004 (cfr. la pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
Frederik BOLKESTEIN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO VII

## ISRAELE

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: **Contingenti tariffari**

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1302	0404 10		Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	800 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1306	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	19 500 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1341	0603 10 80		Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.11.2003 al 15.4.2004	6 273	Esenzione
				dall'1.11.2004 al 15.4.2005	7 210	
				dall'1.11.2005 al 15.4.2006	7 420	
				dall'1.11.2006 al 15.4.2007	7 630	
				dall'1.11.2007 al 15.4.2008 e per i periodi successivi dall'1.11 al 15.4	7 840	
09.1351	0603 90 00		Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	100 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1309	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	30 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1304	0702 00 00	07	Pomodori, freschi o refrigerati: — Pomodori ciliegia	dall'1.1 al 31.12	9 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
		99	— Altri	dall'1.1 al 31.12	1 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1305	0703 90 00		Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 500 <sup>(1)</sup>	Esenzione

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1335	0703 10 11 0703 10 19  ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , fresche o refrigerate	dall'15.2 al 15.5	1 500 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1311	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.11.2003 al 31.3.2004	1 198	Esenzione
				dall'1.11.2004 al 31.3.2005	1 287,5	
				dall'1.11.2005 al 31.3.2006	1 325	
				dall'1.11.2006 al 31.3.2007	1 362,5	
				dall'1.11.2007 al 31.3.2008 e per i periodi successivi dall'1.11 al 31.3	1 400	
09.1313	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.11.2003 al 31.3.2004	336	Esenzione <sup>(2)</sup>
				dall'1.11.2004 al 31.3.2005	346,08	
				dall'1.11.2005 al 31.3.2006	356,16	
				dall'1.11.2006 al 31.3.2007	366,24	
				dall'1.11.2007 al 31.3.2008 e per i periodi successivi dall'1.11 al 31.3	376,32	
09.1317	ex 0706 10 00	10	Carote, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 30.4	6 832 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1308	0706 90 90		Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.12	2 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1321	ex 0709 40 00	10	Sedani ( <i>Apium graveolens</i> , var. <i>dulce</i> ), freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	13 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1303	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	15 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1310	ex 0709 90 60	10	Granturco dolce, fresco	dall'1.1 al 31.12	1 500 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1312	ex 0709 90 90	10, 20, 30, 40, 60, 90	Altri ortaggi o legumi freschi o refrigerati, escluse le cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i>	dall'1.1 al 31.12	2 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1353	0710 40 00 2004 90 10		Granturco dolce, congelato	dall'1.1 al 31.12	10 600	70 % del dazio specifico
09.1354	0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00		Granturco dolce, non congelato	dall'1.1 al 31.12	5 400	70 % del dazio specifico
09.1314	0711 90 50		Cipolle temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	dall'1.1 al 31.12	300 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1316	0712 90 30  2002 90 91 2002 90 99		Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati  Polvere di pomodoro con un tenore di estratto secco superiore al 30 % in peso, preparata o conservata ma non nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12	700 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1318	0712 90 50  0712 90 90  0910 40 19  0910 40 90  0910 91 90  0910 99 99		Carote secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate  Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati  Timo tritato o polverizzato  Foglie di alloro  Miscugli di vari tipi di spezie tritati o polverizzati  Altre spezie tritate o polverizzate	dall'1.1 al 31.12	100 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1323	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50  ex 0805 10 80	   10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	200 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 07, 37 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangere e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	21 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1345	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 07, 37 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangere e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dal 15.3 al 30.9	14 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1315	ex 0805 50 10	10	Limoni freschi	dall'1.1 al 31.12	7 700 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1346	ex 0805 50 90	11, 19	Limette fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1327	0807 11 00		Cocomeri, freschi	dall'1.4 al 15.6	9 400 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1329	0807 19 00		Altri meloni, freschi	dall'1.11.2003 al 31.5.2004	11 400	Esenzione
				dal 15.9.2004 al 31.5.2005	11 742	
				dal 15.9.2005 al 31.5.2006	12 084	
				dal 15.9.2006 al 31.5.2007	12 426	
				dal 15.9.2007 al 31.5.2008 e per i periodi successivi dal 15.9 al 31.5	12 768	
09.1339	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.11.2003 al 31.3.2004	2 600	Esenzione
				dall'1.11.2004 al 31.3.2005	2 678	
				dall'1.11.2005 al 31.3.2006	2 756	
				dall'1.11.2006 al 31.3.2007	2 834	
				dall'1.11.2007 al 31.3.2008 e per i periodi successivi dall'1.11 al 31.3	2 912	
09.1320	0810 90 95		Altre frutta fresche	dall'1.1 al 31.12	500 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1337	ex 0812 90 20	10	Arance tritate, provvisoriamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	dall'1.1 al 31.12	10 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1322	0910 40 13		Timo, non tritato né polverizzato, escluso il serpillio	dall'1.1 al 31.12	200 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1324	1602 31		Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di tacchino	dall'1.1 al 31.12	2 250 <sup>(1)</sup>	Esenzione

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1355	1704 90 30		Cioccolato bianco	dall'1.1 al 31.12	100	70 % del dazio specifico
09.1356	1806		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	dall'1.1 al 31.12	2 500	85 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1357	ex 1901 10 00	22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, contenenti latte e prodotti lattiero-caseari	dall'1.1 al 31.12	100	70 % dell'elemento agricolo
	ex 1901 90 99	14, 20, 52, 56, 80, 84				
	ex 2106 10 80	20				
	ex 2106 90 98	23, 27, 33, 37, 43, 47				
09.1358	1904		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	dall'1.1 al 31.12	200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1359	1905		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	dall'1.1 al 31.12	3 200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1326	2001 10 00		Cetrioli e cetriolini preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12	200 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1307	2002 10 10		Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	3 500 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1328	ex 2004 90 98	20	Carote preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, esclusi i prodotti della voce 2006	dall'1.1 al 31.12	2 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
	ex 0710 80 95	40				

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1330	2005 90 80		Altri ortaggi o legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1 al 31.12	1 300 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1332	ex 2008 30 59	30	Segmenti di arance	dall'1.1 al 31.12	1 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1334	ex 2008 30 59	41, 49	Arance, esclusi i segmenti di arance e le arance tritate	dall'1.1 al 31.12	1 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1349	ex 2008 40 71 ex 2008 50 71 ex 2008 70 71 ex 2008 92 74 ex 2008 92 78 ex 2008 99 67	10 10 10 13 30 30	Fette di mela, pera, albicocca o pesca e miscugli di frutta, fritti in olio	dall'1.1 al 31.12	100 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1301	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	180 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1350	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	250 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 12 00 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 98		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12	46 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 12 00 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 98	10 10 10 11, 19 92, 94 10 11, 19 11, 19 11, 19 11, 19	di cui: Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	19 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1319	2009 50		Succhi di pomodoro	dall'1.1 al 31.12	10 200 <sup>(1)</sup>	Esenzione

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1336	2009 61 2009 69		Succhi di uva, compresi i mosti di uva	dall'1.1 al 31.12	2 000 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1338	ex 2009 80 97	11, 91	Succhi di guaiava, di un valore Brix non superiore a 67, senza zuccheri addizionati	dall'1.1 al 31.12	100 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1340	ex 2009 80 99	11, 91	Succhi di fichi d'India, di un valore Brix non superiore a 67, senza zuccheri addizionati	dall'1.1 al 31.12	100 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1360	ex 2009 90 59	30	Miscugli di succhi di agrumi con succhi di frutta tropicali e miscugli di succhi di agrumi, di un valore Brix non superiore a 67, di un valore superiore a 30 per 100 kg di peso netto, senza zuccheri addizionati	dall'1.1 al 31.12	1 500 <sup>(1)</sup>	Esenzione
09.1352	2204 21 10 ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99	79, 80 79, 80 10, 79, 80 10, 79, 80 10, 30 10, 30 10	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	3 610 hl <sup>(1)</sup>	Esenzione

<sup>(1)</sup> Questo volume contingente sarà incrementato annualmente tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

<sup>(2)</sup> L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, per il periodo 1° dicembre-31 maggio, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e Israele. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

#### PARTE B: Quantitativi di riferimento

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0060	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.12.2003 al 30.4.2004	1 440	Esenzione
				dall'1.12.2004 al 30.4.2005	1 483	
				dall'1.12.2005 al 30.4.2006	1 526	
				dall'1.12.2006 al 30.4.2007	1 570	
				dall'1.12.2007 al 30.4.2008 e per i periodi successivi dall'1.12 al 30.4	1 613	
18.0120	0804 40 00		Avocadi, freschi o secchi	dall'1.1 al 31.12	37 200 <sup>(1)</sup>	Esenzione

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0150	0810 50 00		Kiwi, freschi	dall'1.1 al 30.4	240 <sup>(1)</sup>	Esenzione
18.0160	ex 0812 90 99	11, 20	Altri agrumi esclusi arance, tritati, provvisoriamente conservati	dall'1.1 al 31.12	1 320 <sup>(1)</sup>	Esenzione
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	16 440 <sup>(1)</sup>	Esenzione
18.0215	ex 2008 30 79	11, 19	Pompelmi e pomeli, non in segmenti	dall'1.1 al 31.12	2 400 <sup>(1)</sup>	Esenzione
18.0220	ex 2008 30 90	07, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 89, 91, 92, 93	Pompelmi e pomeli, polpe di agrumi e agrumi finemente tritati	dall'1.1 al 31.12	8 480 <sup>(1)</sup>	Esenzione
18.0240	2009 21 00 2009 29 11 2009 29 19 2009 29 99		Succhi di pompelmo o di pomeli	dall'1.1 al 31.12	34 440 <sup>(1)</sup>	Esenzione <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Questo volume del quantitativo di riferimento sarà incrementato annualmente tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

<sup>(2)</sup> L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.»

**DIRETTIVA 2003/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 5 dicembre 2003**

**che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/16/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> persegue l'obiettivo di fornire dati attendibili e comparabili sulla produzione del latte e sul suo impiego nonché dati precisi, regolari e tempestivi sulla fornitura di latte alle imprese che trattano o trasformano il latte e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari negli Stati membri.
- (2) Data la crescente importanza economica dei componenti proteici del latte, è opportuno disporre di informazioni statistiche sul tenore in proteine nei principali prodotti lattiero-caseari.
- (3) Esiste una specializzazione crescente nell'agricoltura in generale e nel settore del latte è attualmente rilevabile una specializzazione regionale che comporta enormi differenze tra le regioni di uno stesso Stato membro. È pertanto necessario disporre di un'informazione dettagliata a livello regionale.
- (4) Per garantire la comparabilità dei risultati è necessario elaborare relazioni metodologiche secondo un formato standard,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 96/16/CE del Consiglio è modificata come segue:

- 1) l'articolo 4 è modificato come segue:
  - a) al paragrafo 1, lettera b), sono aggiunti i seguenti testi:
    - «iv) il contenuto in proteine dei principali prodotti lattiero-caseari secondo il metodo di misurazione o di stima più appropriato per garantire l'affidabilità dei dati;
    - v) la quantità di latte di vacca prodotta presso le aziende agricole su base regionale, unità territoriale NUTS 2 secondo il metodo di misurazione o di stima più appropriato al fine di garantire l'affidabilità dei dati.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

- 2) all'articolo 5, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione informazioni metodologiche sui dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in conformità con un questionario stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.»

- 3) all'articolo 6, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a) alla lettera b), il secondo trattino è soppresso;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento, i risultati di cui all'articolo 1, punto 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto v) e lettera c).»

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento nella loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. LUNARDI

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.

**DIRETTIVA 2003/123/CE DEL CONSIGLIO****del 22 dicembre 2003****che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

sentito il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/435/CEE <sup>(3)</sup> ha introdotto, in relazione ai pagamenti dei dividendi e ad altre distribuzioni di utili, norme comuni che intendono essere neutre sotto il profilo della concorrenza.
- (2) La direttiva 90/435/CEE intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.
- (3) L'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 90/435/CEE ha rivelato che esistono varie possibilità di migliorare la direttiva e di estendere gli effetti benefici delle norme comuni adottate nel 1990.
- (4) L'articolo 2 della direttiva 90/435/CEE definisce le società che rientrano nel campo di applicazione di questa. Nell'allegato figura l'elenco delle società alle quali si applica la direttiva. Talune forme societarie non sono state incluse nell'elenco allegato, pur trattandosi di società aventi residenza fiscale in uno Stato membro e in esso soggette all'imposta sulle società. Il campo di applicazione della direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere esteso ad altre entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalla direttiva.

(5) L'8 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) <sup>(4)</sup> e la direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori <sup>(5)</sup>. Analogamente, il 22 luglio 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) <sup>(6)</sup> e la direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della Società cooperativa europea relativamente al ruolo dei lavoratori <sup>(7)</sup>. Dato che la SE è una società per azioni e che la SCE è una società cooperativa, entrambe di natura analoga ad altri tipi di società già contemplati dalla direttiva 90/435/CEE, la SE e la SCE dovrebbero essere aggiunte all'elenco contenuto nell'allegato di tale direttiva.

(6) Le nuove entità da inserire nell'elenco sono società sottoposte a imposizione nello Stato membro di residenza, ma alcune di esse sono considerate, sulla base delle loro caratteristiche giuridiche, trasparenti ai fini fiscali da altri Stati membri. Gli Stati membri che trattano le società non residenti come trasparenti su tale base ai fini dell'imposizione dovrebbero concedere gli sgravi tributari appropriati per quanto attiene agli utili che costituiscono parte della base imponibile della società madre.

(7) Per estendere i vantaggi della direttiva 90/435/CEE, la quota di partecipazione minima per poter considerare una società come società madre e l'altra come società figlia dovrebbe essere gradualmente abbassata dal 25 % al 10 %.

(8) Il pagamento delle distribuzioni di utili a, e il ricevimento degli stessi da, una stabile organizzazione della società madre dovrebbe dar luogo al medesimo trattamento applicabile tra una società figlia e la sua società madre. Dovrebbe essere contemplato il caso in cui una società madre e la propria società figlia sono nel medesimo Stato membro e la stabile organizzazione è in un altro Stato membro. D'altro canto, pare che le situazioni in cui una stabile organizzazione e una società figlia sono situate nel medesimo Stato membro possono, salva l'applicazione dei principi del trattato, essere trattate sulla base del diritto interno dello Stato membro interessato.

(9) In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 29 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(4)</sup> GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

- (10) Quando gruppi societari sono organizzati in catene di società, e gli utili sono distribuiti attraverso la catena di affiliate alla società madre, la doppia imposizione dovrebbe essere eliminata per mezzo di esenzione o di credito d'imposta. Nel caso di credito d'imposta, la società madre dovrebbe poter dedurre le imposte pagate da qualsiasi società affiliata della catena, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 90/435/CEE.
- (11) Le disposizioni transitorie non sono più applicabili e dovrebbero quindi essere soppresse.
- (12) La direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

partecipazione minima del 20 %, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima è del 15 %;

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10 %;

b) si intende per "società figlia" la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).»

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

- si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o
- li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.»

b) È inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto ad imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato della società madre si astiene dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti della società figlia.

Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.»

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 90/435/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunti i due trattini seguenti:
- «— alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione,
  - alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie.»
- 2) All'articolo 2 l'attuale paragrafo diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:
- «2. Ai fini della presente direttiva, per "stabile organizzazione" si intende una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti ad imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno.»
- 3) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:
- a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del 20 % nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.
- Siffatta qualità è anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una

- c) Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«I paragrafi 1 e 1 bis si applicano fino alla data dell'effettiva entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle società.»
- 5) L'articolo 5 è modificato come segue:
- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  
«Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.»
- b) I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.
- 6) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

## ALLEGATO

## Elenco delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

- a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;
- b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;
- c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;
- d) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)» e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all'imposta greca sulle società;
- e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato. Altre entità costituite in conformità della legislazione spagnola e soggette all'imposta spagnola sulle società («Impuesto sobre Sociedades»);
- f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d'assurances mutuelles», «caisses d'épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, «coopératives», «unions de coopératives» e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;
- g) le società costituite o esistenti in conformità della legislazione irlandese, gli enti registrati a norma del regime dell'«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» costituite a norma del regime dei «Building Societies Acts» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;
- h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;
- i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d'assurances mutuelles», «association d'épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;
- j) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag», «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;
- k) le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen» e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società;
- l) le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;
- m) le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
- n) le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;
- o) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;
- p) le società costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e le Società cooperative costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio che completa la statuto della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

**DIRETTIVA 2004/1/CE DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2004****che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(2)</sup> autorizza l'impiego di azodicarbonammide come agente rigonfiante in materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in conformità del parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana.
- (2) L'azodicarbonammide è utilizzata come agente rigonfiante nella produzione di guarnizioni di plastica per i coperchi metallici usati per la chiusura di barattoli di vetro. È stato recentemente constatato che l'azodicarbonammide si decompone in semicarbazide (SEM) quando è riscaldata durante la produzione di guarnizioni espanse e durante la sterilizzazione dei barattoli di vetro sigillati.
- (3) L'8 luglio 2003 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito denominata «l'Autorità») è stata informata dall'industria che SEM era stata riscontrata in un certo numero di prodotti alimentari contenuti in barattoli di vetro. I livelli di SEM in tali prodotti erano variabili (fino a 25 µg/kg) e le concentrazioni più elevate erano state riscontrate in alimenti per la prima infanzia.
- (4) In base ai dati scientifici esistenti, comprese le recenti ricerche richieste dall'Autorità, il Gruppo scientifico per gli additivi alimentari, gli aromi, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con i prodotti alimentari (qui di seguito denominato «il Gruppo») ha concluso, nel suo comunicato del 1° ottobre 2003, che SEM presenta una debole attività cancerogena negli animali da laboratorio e una debole genotossicità in vitro, ma che, in base alle conoscenze scientifiche attuali, non è stato possibile concludere se SEM presenti un rischio cancerogeno per l'uomo.
- (5) Un gruppo di esperti ad hoc è stato specificamente incaricato dall'Autorità di esaminare ulteriormente gli eventuali rischi per i bambini, la fascia di consumatori per la quale una potenziale esposizione a SEM, in base al peso corporeo, può essere maggiore. Valutando le possibili

conseguenze della SEM negli alimenti per la prima infanzia, il gruppo di esperti ha esaminato gli aspetti tossicologici e le considerazioni microbiologiche e nutrizionali.

- (6) Il gruppo di esperti ad hoc il 9 ottobre 2003 ha comunicato che, in base alle informazioni attualmente disponibili sui livelli di SEM nei prodotti alimentari, sull'assunzione e sulla tossicologia, il rischio legato al consumo di alimenti contenenti SEM era presumibilmente molto ridotto per i bambini e gli adulti. Tuttavia, il Gruppo ha dichiarato che la presenza di SEM negli alimenti per la prima infanzia era indesiderabile e che sarebbe stato prudente ridurre l'esposizione al SEM non appena il progresso tecnologico lo avesse consentito in condizioni di sicurezza.
- (7) Considerando le conclusioni del Gruppo e del gruppo di esperti e le incertezze scientifiche che sussistono è opportuno, per garantire l'alto livello di protezione della salute scelto nella Comunità, sospendere l'uso di azodicarbonammide in conformità al principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (sicurezza alimentare) <sup>(3)</sup>. La sospensione dell'azodicarbonammide dall'elenco incompleto degli additivi completamente armonizzati a livello comunitario dovrebbe applicarsi nelle more che la Comunità acquisisca informazioni più complete, da qualsiasi fonte, che possano colmare le lacune nello stato attuale delle conoscenze relative al SEM.
- (8) La Commissione è stata informata che soluzioni alternative per l'azodicarbonammide saranno disponibili in un prossimo futuro. Per quanto riguarda la possibile sostituzione dell'azodicarbonammide nei materiali di confezionamento degli alimenti per la prima infanzia, prima della sua introduzione, è essenziale esaminare e valutare attentamente la tenuta della guarnizione, in modo da non compromettere la sicurezza microbiologica degli alimenti. È necessario quindi prevedere un periodo di transizione di 18 mesi per permettere che questa valutazione sia effettuata in un lasso di tempo che tenga conto della durata minima di conservazione di questi prodotti alimentari confezionati.
- (9) Occorre stabilire un periodo di transizione anche per quanto riguarda i materiali e gli oggetti messi in contatto con i prodotti alimentari prima del termine per l'attuazione della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

- (10) Detto periodo di transizione dovrebbe anche tener conto delle prescrizioni di cui alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità <sup>(1)</sup>.
- (11) È necessario quindi modificare di conseguenza la direttiva 2002/72/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Per quanto riguarda l'azodicarbonammide, numero di riferimento 36640, il testo della colonna 4, sezione A, dell'allegato III, della direttiva 2002/72/CE è sostituito dal testo seguente:

«Solo come agente rigonfiante. Uso proibito dal 2 agosto 2005.»

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 2 agosto 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra di esse e la presente direttiva.

2. Gli Stati membri applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 1 dal 2 agosto 2005 in modo da vietare l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che non sono conformi alla presente direttiva.

Tuttavia, i materiali e gli oggetti riempiti entro il 2 agosto 2005 possono continuare ad essere immessi sul mercato, a condizione che la data di riempimento appaia sui materiali e oggetti. La data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento è comunicata su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia responsabile dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Il primo e secondo comma si applicano senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione

[notificata con il numero C(2003) 5306]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/828/CE della Commissione <sup>(2)</sup> che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2003/218/CE <sup>(3)</sup> è stata adottata alla luce della situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nelle regioni colpite. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di movimento degli animali in entrata e in uscita da tali zone.

(2) L'Ufficio internazionale dell'epizootie ha organizzato un simposio sulla febbre catarrale degli ovini che si è svolto dal 26 al 29 ottobre 2003. In occasione di tale simposio è stato tra l'altro concluso che gli animali possono spostarsi da una zona infetta ad una zona indenne senza determinare rischi di diffusione del virus qualora siano stati vaccinati almeno un mese prima del movimento e a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nella regione di origine.

(3) Alla luce di tale conclusione, è opportuno modificare le condizioni applicabili ai movimenti di animali vaccinati stabilite dalla decisione 2003/828/CE al fine di consentire siffatti movimenti senza richiedere la cessazione della circolazione del virus nella regione di origine o dell'attività del vettore nella regione di destinazione. Tuttavia, a titolo precauzionale, ciò varrà soltanto per i movimenti interni a partire da zone in cui la vaccinazione è stata completata secondo il programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2003/828/CE è sostituito dal testo seguente:

«2. In Francia, Italia e Spagna l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1:

a) per le zone indicate nell'allegato I in cui è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, se alla data di spedizione gli animali sono stati vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi in circolazione in una zona di origine importante sul piano epidemiologico;

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35.

b) per le zone indicate nell'allegato I in cui non è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, se gli animali sono stati vaccinati conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) e se inoltre:

- i) il piano di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che alla data di spedizione la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini è cessata da oltre 60 giorni; oppure
- ii) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di *Culicoides* adulti.»

*Articolo 2*

L'allegato I della decisione 2003/828/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 2 febbraio 2004.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

(zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)

**Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)****Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

Sicilia:	Ragusa, Enna
Molise:	Isernia, Campobasso
Abruzzo:	Chieti, tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio:	Frosinone, Latina
Campania:	Tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1
Basilicata:	Matera e Potenza (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)

**Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

Sicilia:	Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Trapani
Calabria:	Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Basilicata:	Potenza (tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)
Puglia:	Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi
Campania:	Caserta (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1), Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

**Zona B (sierotipo 2)****Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

Lazio:	Viterbo, Roma, Rieti (comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevicchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Vacone)
Toscana:	Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno
Umbria:	Terni

**Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

Abruzzo:	L'Aquila, tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio:	Rieti (comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcellino, Micigliano, Morro Reatino, Nespole, Paganico, Pescocrocciano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania, Varco Sabino)
Umbria:	Perugia
Marche:	Ascoli Piceno, Macerata

**Zona C (sierotipi 2 e 4)****Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

Francia:	
Corse du sud, Haute Corse	
Spagna:	
Islas Baleares	

**Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)***Italia:*

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

***Zona D***

L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E.

***Zona E***Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.»

---